

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 10/10

Verbale n. VII

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n.5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 17 Febbraio 2010 alle ore 17,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Paola BRAGANTINI i Consiglieri:

ALU' ORAZIO	BALENA DAVIDE	BATTAGLIA GIUSEPPE
BERTIN SIMONE	BERZANO PAOLA	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	FLORIO ROCCO
GARZELLI GIACOMO	GIGLIOTTI FRANCESCO	GIUVA BARBARA
IPPOLITO ANTONINI	LIARDO ENZO	MONTICONE ARMANDO
PANNUNZI DOMENICO	PASQUARELLA ANTONIO	ROBELLA MASSIMO
SPINA ROBERTO	TARTAGLINO PIETRO	TERLIZZI MARTA
VALENTE PASQUALE		

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: LAMARCA/MAZA

Con l'assistenza del Segretario: Arch: Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 3) C. 5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA "VARIANTE PARZIALE N. 210 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DI VIA SCIALOJA N. 27/A.

APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO ALLA "VARIANTE PARZIALE N. 210 AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA LUR, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DI VIA SCIALOJA N. 27/A. APPROVAZIONE.

Il Presidente BRAGANTINI, di concerto con i Coordinatori della I Commissione di Lavoro Permanente FLORIO e della II Commissione di Lavoro Permanente CARBOTTA riferisce:

La Direzione della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota del 7 gennaio 2010 prot. 15 – TO6 001/3.210 e pervenuta a questa Circoscrizione l'11 gennaio 2010 (prot. 158 – TO2–16-5) ha chiesto un parere alla Circoscrizione ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

L'area interessata dal presente provvedimento è ubicata nella Zona Nord della Città e precisamente in via Scialoja n. 27/A, nella Circoscrizione Amministrativa 5 (Borgo Vittoria - Madonna di Campagna - Lucento - Vallette).

Su tale area è collocato un impianto sportivo di proprietà comunale, la cui gestione è stata affidata all'Associazione Sportiva Culturale Time Out con deliberazione n. 83 del Consiglio Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 05892/010) relativamente al quale la stessa associazione affidataria ha avanzato istanza edilizia per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento funzionale delle strutture esistenti, in particolare con l'inserimento degli spogliatoi di cui l'impianto è attualmente sprovvisto.

L'immobile in oggetto è destinato dal P.R.G. vigente a Servizi Pubblici S (Servizi zonali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistico ricettivi - articolo 21 L.U.R), lettera "v" - "Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" (articolo 8, punto 15, comma 62 lettera "v" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione).

Le destinazioni d'uso ammesse sono: "giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali ed attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero" (articolo 3

comma 15 punto 7 lettera "v" delle N.U.E.A.). Sono, inoltre, ammesse, ai sensi dell'articolo 3 comma 16 delle N.U.E.A.: "... destinazioni accessorie strettamente pertinenti e connesse allo svolgimento dell'attività principale quali attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, e attività artigianali di servizio (v. punti 4A1a, 4A2 e 4A3).".

L'area in parola è esterna al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i. ed è parzialmente interessata dalla fascia di rispetto stradale posta lungo la superstrada Torino - Caselle in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 1404/1968, come risulta dall'allegato tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto".

Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tale fascia sono riportati all'articolo 27 della L.U.R. ed all'articolo 30 delle N.U.E.A. di P.R.G..

Con riferimento alle fasce di rispetto stradale si rileva che, ai sensi dell'articolo 30 comma 6 delle N.U.E.A.: "...Anche in difformità dalle indicazioni riportate negli elaborati del P.R.G. devono intendersi fatte salve le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue integrazioni."

Secondo il Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 giugno 2002 (mecc.2002 00155/06), la Superstrada Torino - Caselle viene classificata come viabilità di "Tipo A - Autostrade" e collocata all'interno del perimetro del centro abitato individuato ai sensi del Nuovo Codice della Strada. Per tale tipologia, la fascia di rispetto stradale minima è di 30 metri invece che i 60 metri attualmente individuati dal P.R.G. vigente, come risulta dalla Tavola 6 allegata al P.U.T. - "Gerarchia Viaria coordinata con le osservazioni approvate".

Pertanto, ritenendo che la realizzazione della tribuna, degli spogliatoi e dei sottostanti servizi connessi sia di pubblico interesse, oltre che coerente con quanto già espresso con deliberazione n. 83 del Consiglio Comunale del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 05892/010), occorre recepire le indicazioni risultanti dall'applicazione del Nuovo Codice della Strada e dal Piano Urbano del Traffico aggiornando il vigente P.R.G. mediante apposita variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.U.R. prevedendo la riduzione della fascia di rispetto stradale da mt. 60 a mt. 30 come stabilito dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., in coerenza con il Piano Urbano del Traffico, mediante la modifica grafica della fascia di rispetto stradale nell'allegato tecnico del P.R.G., Tav. n. 7 - "Fasce di rispetto", Fogli n. 5A (parte) e n. 5B (parte).

Sotto il profilo idrogeomorfologico si segnala che la Variante n. 100 al P.R.G. "Variante al Piano Regolatore Generale in adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7 LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico", è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. N. 21-9903 del 27 ottobre 2008 e, pertanto, a far data dalla sua pubblicazione - B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008 - la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.

In base alla citata Variante n. 100 l'area in oggetto, è classificata, sotto il profilo idrogeologico, nella "CLASSE I" - Sottoclasse I(P) - che comprende aree edificate ed inedificate, non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento caratterizzata da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche.

Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di "Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.)" e inoltre sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "...non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

La presente variante interessa aree pubbliche per le quali conferma la destinazione a verde pubblico e impianti sportivi, nelle quali sono previsti adeguamenti funzionali di modesta entità finalizzati ad un miglior uso degli impianti affidati in gestione all'associazione sopra menzionata.

Gli interventi sono tra l'altro ricompresi in contesto già edificato classificato di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968, non rientranti in alcuna delle altre fattispecie individuate nella D.G.R. sopra citata.

Pertanto si ritiene che la variante non richieda l'attivazione del processo di valutazione ambientale.

Si specifica, infine, che il presente provvedimento non comporta variazione di aree per servizi pubblici; ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico vigente ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

Per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si superano i limiti dimensionali di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.

Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I e II Commissione tenutasi in data 4 febbraio 2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'"attività consultiva" del Consiglio Circostrizionale.

Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** al presente provvedimento, suffragato dalle specifiche seguenti:

- La variante della fascia di rispetto da 60 a 30 metri dalla strada To/Caselle, consente alla società sportiva culturale, Time Out, titolare della concessione dell'impianto, di ottemperare agli impegni assunti alla stipulazione dell'atto;
- La realizzazione degli spogliatoi mancanti, della tribuna e dei sottoservizi necessari, con la spesa a totale carico del concessionario completa l'impianto sportivo, rendendolo più funzionale e accogliente al Parco Rubbertex in fase di ultimazione e a tutti i cittadini del comprensorio e della città;
- La variante parziale al PRG (fascia di rispetto) è consentita dal nuovo PUT (Piano Urbano del traffico) del 2002 e non pregiudica l'edificato abitato esistente come impatto acustico;
- La variante non comporta nessuna spesa aggiuntiva per il Comune.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circostrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione nessun Consigliere risulta assente dall'aula)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI23
 ASTENUTI3 (Garzelli, Gigliotti e Spina)
 VOTANTI20
 VOTI FAVOREVOLI20
 VOTI CONTRARI==

All'unanimità dei votanti

DELIBERA

Di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** al presente provvedimento, suffragato dalle specifiche seguenti:

- La variante della fascia di rispetto da 60 a 30 metri dalla strada To/Caselle, consente alla società sportiva culturale, Time Out, titolare della concessione dell'impianto, di ottemperare agli impegni assunti alla stipulazione dell'atto;
- La realizzazione degli spogliatoi mancanti, della tribuna e dei sottoservizi necessari, con la spesa a totale carico del concessionario completa l'impianto sportivo, rendendolo più funzionale e accogliente al Parco Rubbertex in fase di ultimazione e a tutti i cittadini del comprensorio e della città;
- La variante parziale al PRG (fascia di rispetto) è consentita dal nuovo PUT (Piano Urbano del traffico) del 2002 e non pregiudica l'edificato abitato esistente come impatto acustico;
- La variante non comporta nessuna spesa aggiuntiva per il Comune.